Modifiche all'Accordo Interconfederale 21.7.1988 nella parte relativa al fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale

Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL convengono sulle seguenti modifiche dell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988, le quali sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente riportata dopo il "Protocollo per il regolamento del fondo" (di rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a Verbale" di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa d'atto delle Confederazioni Artigiane della stessa Nota a Verbale.

Primo capoverso

Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest'ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.

Punto 1

Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane istituiranno a livello regionale un fondo intercategoriale.

Punto 3

Il fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività secondo i criteri e le modalità indicate ai punti 7), 9), 11), 12).

Punto 7

Il fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
- incendio.

In via analogica la commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

Punto 8: (da cassare)

Punto 9

Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli interventi del fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.

Punto 15 - (cassare l'ultimo comma ed aggiungere)

Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il fondo in tutte le regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dal 1/1/1993 fino al 31/12/1994 è fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.

A partire dal 1/1/1995 e fino al 31/12/1996 tale importo è elevato a lire 84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.

Su proposta dei fondi regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19).

Punto 16

Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.

Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:

- il primo ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.

Punto 17

Il fondo sarà collocato all'interno dell'Ente Bilaterale regionale.

Punto 19

Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale collocato all'interno dell'Ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla commissione di cui al punto 14).

Punto 25: cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola "ove" fino alla parola "acquisite") e cassare la successiva parola "eventuali"

Roma, 22 giugno 1993

CONFARTIGIANATO	CGIL
CNA	CISL
CASA	UIL
CLAAI	

Procedure per l'accesso ai contributi pubblici

previsti dall'art. 5 comma 6 decreto legge n. 57 del 10 marzo 1993

Nei casi di crisi congiunturale le parti, nelle sedi bilaterali sindacali previste dall'Accordo interconfederale 21 luglio 1988, capitolo Relazioni Sindacali, punti 1) e 2), potranno sottoscrivere un accordo per procedere, in luogo di licenziamenti, alla riduzione dell'orario di lavoro e/o di sospensione di tutti o parte dei lavoratori dell'azienda interessata, nei limiti previsti dall'art. 5 comma 4 D.L. 57 del 10/3/93.

La stessa sede sindacale invierà copia del suddetto accordo, sottoscritto dall'inprenditore e dal dipendente/i interessato/i, al fondo regionale per la tutela della professionalità previsto dal medesimo Accordo interconfederale 21/7/88 unitamente alla richiesta delle provvidenze previste in favore dell'impresa e dei lavoratori interessati.

Il fondo regionale, in presenza dei regolari versamenti previsti e delle condizioni stabilite, accettata la richiesta di contributo, ne delibererà l'erogazione, che avverrà secondo i tempi e le modalità proprie del fondo e fornirà all'impresa certificazione attestante la finalità e l'entità del contributo.

L'impresa provvederà ad inoltrare all'ufficio competente dell'impiego la richiesta dei contributi pubblici previsti dall'art. 5 comma 4 del D.L. 57 allegando copia dell'accordo sindacale e della certificazione del fondo.

Il fondo bilaterale nazionale provvederà a comunicare al Ministero del Lavoro l'elenco dei fondi regionali abilitati a certificare le provvidenze erogate ai fini di poter accedere ai suddetti contributi pubblici.

CONFARTIGIANATO	CGIL
CNA	CISL
CASA	UIL
CLAAI	